



ABIServizi S.p.A. – Divisione Progetti Speciali

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ABI

Cap. Soc. 2.520.000 Euro i.v. – CCIAA Roma n. 3962/74

Cod. Fisc.01360260580 e P.IVA n. 00988761003

Sede legale: P.za del Gesù, 49 – 00186 Roma

Servizio clienti: Tel. 06.6767.560 progettispeciali@abiservizi.it

PEC: progettispeciali@pec.abiservizi.it

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO SPECIALE **BANCHE FONDI UE** - già Banche2020

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ADERENTE

Codice ABI:

Denominazione sociale: _____

Sede legale: _____

CAP: _____ Città: _____ PR: _____

CCIAA di: _____ n. _____

P. IVA: _____ C.F. _____

Il soggetto sopra individuato (di seguito "**Aderente**"), con la compilazione e sottoscrizione del presente modulo e dei documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, richiede irrevocabilmente ad ABIServizi S.p.A. come in epigrafe identificata, attraverso la Divisione Progetti Speciali (di seguito "**ABIServizi**"), l'adesione al progetto speciale denominato "**BancheFondiUE**" ("**BancheFondiUE**"), nel rispetto della disciplina contenuta nelle accluse condizioni generali di contratto ed a fronte della corresponsione ad ABIServizi della quota di adesione annua per essa prevista.

A tal fine, l'Aderente dichiara: **(i)** di essere a conoscenza delle finalità e delle caratteristiche di BancheFondiUE **(ii)** di aver previamente preso visione e di accettare il contenuto del presente modulo e dei documenti allegati, tra cui le condizioni generali di contratto disciplinanti il rapporto tra ABIServizi e l'Aderente; **(iii)** di essere a conoscenza che l'adesione a BancheFondiUE implica la fornitura in favore dell'Aderente del correlativo servizio ed è riservata ai soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, delle condizioni generali di contratto; **(iv)** di essere a conoscenza che la conclusione del contratto con ABIServizi è subordinata alla accettazione espressa o tacita di quest'ultima.

Adesione a livello di gruppo bancario. La compilazione di questo riquadro è riservata esclusivamente all'Aderente che svolga le funzioni di capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia o, comunque, che faccia parte di detto gruppo bancario e sia legittimato ad agire per conto di uno o più degli enti al medesimo appartenenti.

L'Aderente, nella veste di capogruppo o di soggetto facente parte del **gruppo bancario denominato**

con la sottoscrizione del presente modulo, richiede l'adesione a BancheFondiUE e la fornitura del correlativo servizio a livello di gruppo bancario ai sensi dell'art. 3, comma 3, delle condizioni generali di contratto, dichiarando espressamente di essere legittimato ad

AGIRE (barrare solo in caso affermativo)

oltre che nel proprio interesse, anche in nome e/o nell'interesse degli ulteriori soggetti interessati a BancheFondiUE, facenti parte del suddetto gruppo bancario e di seguito indicati:

Denominazione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	C.C.I.A.A. e numero iscrizione

L'Aderente, per qualunque comunicazione attinente al presente rapporto contrattuale, salvo ove diversamente indicato nelle allegate condizioni generali di contratto, indica come **Referente Aziendale** il seguente soggetto.

Nome e Cognome	
Qualifica	
Servizio/Ufficio	
Indirizzo	
CAP/Città/Prov.	
Telefono	
Fax	
E-mail	

L'Aderente prende atto che, **ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003)**, i dati personali suoi e/o degli enti dallo stesso controllati, raccolti con il presente modulo di e con i relativi allegati e/o acquisiti in pendenza di contratto, saranno trattati dal Titolare del trattamento ABIServizi S.p.A., con sede legale in P.za del Gesù n. 49, 00186 Roma, in forma automatizzata e non, con l'ausilio di strumenti e/o applicativi informatici e telematici, esclusivamente al fine di instaurare, eseguire e gestire il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'adesione a BancheFondiUE e la fornitura del correlativo servizio, adempiere ad obblighi di legge o di regolamento ovvero ottemperare ad ordini impartiti da pubbliche autorità. Il conferimento dei dati per le predette finalità è obbligatorio poiché è necessario ad ABIServizi per erogare i servizi e le attività in cui si estrinseca BancheFondiUE, riservati agli Aderenti, e, per tale ragione, non richiede il consenso dell'interessato; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di adesione. I dati dell'interessato saranno trattati da personale appositamente incaricato da ABIServizi S.p.A., facenti parte della Divisione Progetti Speciali, e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano attività strumentali, complementari o comunque correlate a quelle contrattuali. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, rivolgendosi alla Divisione Progetti Speciali ai recapiti riportati nell'epigrafe del presente modulo.

Il presente modulo debitamente compilato, siglato in ogni pagina assieme agli allegati e sottoscritto in modo leggibile in calce, deve essere trasmesso via PEC, progettispeciali@pec.abiservizi.it o via e-mail all'indirizzo progettispeciali@abiservizi.it

Apporre il luogo e la data di sottoscrizione	Apporre il timbro e la firma dell'Aderente, esplicitando il nome, il cognome e la qualifica di chi ne fa le veci.

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 1 – Contenuto del Contratto

1. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la fornitura ad opera di ABIServizi S.p.A. ed in favore dell'Aderente, come individuati nel modulo di adesione al quale le medesime sono accluse (di seguito, rispettivamente, "ABIServizi" e l'"Aderente" o la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), dei servizi e/o delle attività di cui consta il progetto speciale denominato "BancheFondiUE" come descritti nell'allegato 2 (di seguito, "BancheFondiUE").

2. Il contratto tra ABIServizi e l'Aderente è formato inscindibilmente, oltre che dalle presenti condizioni generali di contratto, dal modulo di adesione a BancheFondiUE e dai relativi ulteriori allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (di seguito il "Contratto").

3. Qualora le disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto contrastino con quelle contenute in altri documenti costituenti il Contratto, prevalgono le prime.

Articolo 2 – Conclusione del Contratto

1. La conclusione del Contratto si ha con l'accettazione ad opera di ABIServizi, espressa o tacita, della richiesta di adesione pervenuta dall'Aderente, redatta sull'apposito modulo predisposto da ABIServizi.

2. Per poter aderire a BancheFondiUE, l'Aderente deve già risultare associato all'Associazione Bancaria Italiana, controllante di ABIServizi (di seguito, "ABI") ai sensi dell'art. 3 del relativo statuto associativo pubblicato sul sito www.abi.it, che l'Aderente dichiara di conoscere. Rimane ferma la facoltà di ABIServizi di concedere, a propria discrezione, il godimento totale o parziale dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE - a titolo oneroso o gratuito - anche a soggetti che non siano associati all'ABI (ad es. università o centri di ricerca, enti pubblici o privati, imprese non bancarie o finanziarie, etc.).

3. L'Aderente, nel compilare il modulo, dovrà precisare se la richiesta di adesione è dallo stesso formulata individualmente (c.d. "adesione singola") ovvero, oltre che nel proprio interesse, anche in nome e/o per conto degli ulteriori soggetti facenti parte del gruppo bancario di appartenenza indicati nel frontespizio del modulo, i quali dovranno anch'essi essere associati all'ABI (c.d. "adesione a livello di gruppo bancario"). In tale secondo caso, l'Aderente sarà tenuto a comunicare senza indugio ad ABIServizi, con le modalità previste dal successivo art. 9, ogni eventuale variazione dei dati identificativi dei predetti soggetti che dovesse verificarsi in pendenza di Contratto.

4. Resta inteso che il Contratto si considererà convenzionalmente concluso dalle Parti:

- a) nel giorno in cui ABIServizi - dopo aver verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati ai commi 2 e 3 - invierà all'Aderente tramite posta elettronica, nel rispetto dell'art. 9, una comunicazione esplicita di accettazione della richiesta di adesione o, in alternativa, direttamente i codici personali di cui all'art. 3, comma 4 ovvero altra comunicazione incompatibile con la volontà di non accettare la richiesta di adesione;
- b) nel luogo in cui è ubicata la sede legale di ABIServizi.

5. Con la conclusione del Contratto, l'Aderente acquisisce, per la durata del Contratto, il diritto di godere dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE, per sé e per gli eventuali soggetti appartenenti al gruppo bancario indicati nel frontespizio del modulo di adesione.

6. Al ricorre di qualunque ipotesi di "adesione a livello di gruppo bancario":

(i) l'Aderente sarà l'unico soggetto legittimato ad intrattenere rapporti operativi diretti con ABIServizi con riferimento al Contratto;

(ii) le comunicazioni da ABIServizi all'Aderente (e viceversa) effettuate per il tramite del referente aziendale indicato all'art. 3, comma 3, si intenderanno al tempo stesso effettuate da ABIServizi agli ulteriori soggetti appartenenti al gruppo bancario indicati nel frontespizio del modulo di adesione (e viceversa) e produrranno effetti anche nei confronti di questi ultimi.

Articolo 3 – Fruizione di BancheFondiUE

1. La fruizione dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE è consentito per finalità unicamente connesse

all'attività lavorativa esercitata e, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, è riservato al personale dipendente ed agli organi sociali dell'Aderente, nonché, in ipotesi di "adesione a livello di gruppo bancario", al personale dipendente ed agli organi sociali degli ulteriori soggetti appartenenti al gruppo bancario dell'Aderente indicati nel frontespizio del modulo di adesione.

2. Le finalità, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE sono dettagliatamente descritte nell'allegato 2, cui si rinvia. ABIServizi si riserva il diritto, in pendenza di Contratto, di modificare a propria discrezione ed in qualunque momento le caratteristiche e le modalità di svolgimento di BancheFondiUE, comunicando all'Aderente, ai sensi del successivo art. 9, le eventuali istruzioni operative che si rendessero opportune per la prosecuzione del godimento dei servizi e/o delle attività di cui esso consta.

3. L'Aderente, all'atto della compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione, dovrà individuare il proprio referente unico aziendale delegato ad intrattenere i rapporti operativi e ad interloquire con i referenti di ABIServizi in relazione al Contratto, scegliendolo nell'ambito del proprio personale dipendente (di seguito, "Referente Aziendale").

4. L'Aderente, dopo la conclusione del Contratto, dovrà comunicare ad ABIServizi, per il tramite del Referente Aziendale, i dati identificativi (i.e. nome, cognome, qualifica, ufficio di appartenenza, recapiti telefonici, fax ed email) degli utenti, cui in seguito ABIServizi assegnerà i codici personali riservati per l'accesso e la consultazione telematica della "Banca Dati WNews", concessa in uso nell'ambito di BancheFondiUE in conformità all'allegato 2; i predetti utenti dovranno essere individuati nel numero massimo di 10 (dieci) unità nell'ambito del personale dipendente dell'Aderente o, in caso di "adesione a livello di gruppo bancario", nell'ambito del personale dipendente dell'Aderente e di quello degli ulteriori soggetti appartenenti al proprio gruppo bancario indicati nel frontespizio del modulo di adesione (di seguito, "Utenti").

5. L'Aderente sarà tenuto a mantenere costantemente aggiornati il nominativo ed i recapiti del Referente Aziendale e degli Utenti ed a comunicare tempestivamente ad ABIServizi ogni eventuale loro variazione nel rispetto dell'art. 9.

6. BancheFondiUE è gestito da ABIServizi avvalendosi di beni, servizi e strumenti, anche informatici e telematici direttamente da ABIServizi, nonché forniti o somministrati da terzi soggetti per conto su richiesta della prima. ABIServizi si riserva il diritto di sospendere o interrompere in qualunque momento, anche senza preavviso, lo svolgimento dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE per periodi di tempo quanto più brevi possibili, al fine di consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria od evolutiva autonomamente decisi ovvero dovuti all'esigenza di recepire eventuali mutamenti della normativa di riferimento ovvero ordini impartiti dalle pubbliche autorità; tali sospensioni e/o interruzioni saranno comunicati all'Aderente a cura di ABIServizi nel rispetto dell'art. 9. E' in ogni caso espressamente esclusa ogni responsabilità di ABIServizi per interruzioni, sospensioni ovvero malfunzionamenti dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE dovuti a causa di forza maggiore, come, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, black-out generali.

7. Resta inteso che le infrastrutture *hardware* e *software* necessarie all'Aderente per il godimento di BancheFondiUE, ivi incluse le postazioni informatiche del Referente Aziendale e degli Utenti, sono a totale carico dell'Aderente, al pari della preventiva verifica della relativa compatibilità alle caratteristiche, specifiche tecniche e modalità di fruizione di BancheFondiUE.

8. ABIServizi per l'esecuzione delle attività connesse alla erogazione, manutenzione e gestione di BancheFondiUE o, comunque, previste dal presente Contratto, si avvale principalmente della propria Divisione Progetti Speciali nell'ambito della quale è istituito un team di risorse appositamente dedicate (di seguito, "Divisione PS").

9. La Divisione PS, in particolare, svolge per conto di ABIServizi i principali compiti di seguito indicati:

- coordina e mantiene operativamente il rapporto con l'Aderente e con il relativo Referente Aziendale, impartendo a

quest'ultimo ogni opportuna istruzione ed effettuando ogni opportuna comunicazione in linea con il presente Contratto;

- promuove, istruisce e supporta le attività del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5, convocandone ed organizzandone le riunioni d'intesa con i rispettivi componenti, predisponendo la documentazione a tal fine necessaria ed assicurando che la stessa sia veicolata a tutti i componenti e sia conservata presso la sede di ABIServizi, unitamente ai verbali delle riunioni contenenti le decisioni assunte dal citato gruppo di lavoro;

- provvede a valutare le proposte ed i suggerimenti che scaturiscono dalle decisioni assunte dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5 e, ove ritenuto opportuno da ABIServizi, ne assicura l'implementazione.

Articolo 4 – Diritti riservati

1. I contenuti, i documenti, gli strumenti, le opere dell'ingegno, i marchi ed i segni distintivi impiegati, realizzati e/o messi a disposizione dell'Aderente in esecuzione del Contratto, inclusi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i segni distintivi "BancheFondiUE", ABIServizi ed ABI, i codici html, java e flash (tutti collettivamente indicati con il termine "**Materiale**"), sono di proprietà di ABIServizi che ne detiene tutti i diritti di sfruttamento economico e/o sono di proprietà di terzi e sono stati legittimamente concessi in uso a quest'ultima ai fini dello svolgimento del Servizio BancheFondiUE e sono protetti dalla vigente normativa.

2. L'Aderente potrà far uso del Materiale esclusivamente nei limiti e per le finalità di cui al presente Contratto; qualunque altro diverso uso dovrà essere previamente comunicato ad ABIServizi ai sensi dell'art. 9 e da questa autorizzato per iscritto. L'Aderente, in particolare, non potrà ridistribuire, comunicare, divulgare, pubblicare, modificare e/o cedere in qualunque modo ed a qualunque titolo il Materiale ovvero i dati e/o le informazioni comunque acquisiti tramite BancheFondiUE, per finalità, con modalità e/o a destinatari diversi da quelli espressamente consentiti dal presente Contratto.

Articolo 5 – Comitato di gestione

1. Al fine di rendere BancheFondiUE ed i relativi servizi e/o attività sempre in linea con le esigenze degli Aderenti, ABIServizi, in pendenza di Contratto, potrà istituire, organizzare e mantenere operativo un gruppo di lavoro i cui componenti – nominati da ABIServizi su proposta degli Aderenti – saranno legittimati a svolgere per conto, su richiesta e sotto la supervisione della medesima ABIServizi compiti propositivi e consultivi definiti da quest'ultima a vario titolo afferenti a BancheFondiUE (di seguito, "**Comitato di Gestione**").

2. Al Comitato di Gestione, in particolare, è affidato il compito di supportare ABIServizi, attraverso l'esecuzione di analisi ed approfondimenti e la formulazione di specifiche proposte, nella individuazione: (i) delle scelte fondamentali di natura strategica, tecnica, contenutistica e/o metodologica funzionali al miglioramento di BancheFondiUE ed al suo costante sviluppo; (ii) di ogni nuova iniziativa ritenuta utile al soddisfacimento delle esigenze sottese a BancheFondiUE; (iii) delle soluzioni alle eventuali criticità rilevate dagli Aderenti in relazione a BancheFondiUE. Ulteriori o diversi compiti sono previsti dall'Allegato o potranno essere affidati al Comitato di Gestione da ABIServizi in pendenza di Contratto, fermo quanto previsto al successivo comma 4.

3. Qualunque decisione finale assunta e/o iniziativa adottata da ABIServizi sulla base delle proposte del Comitato di Gestione, si intenderà come provenire esclusivamente da ABIServizi, la quale ne acquisirà sin dal principio la paternità e tutti i connessi diritti di sfruttamento economico, senza che nessun Aderente e/o componente del Comitato di Gestione che abbiano concorso, a vario titolo, alla formulazione della proposta possa rivendicare alcunché nei confronti di ABIServizi.

4. ABIServizi potrà nominare in tutto o in parte in seno al Comitato di Gestione i candidati proposti dagli Aderenti, nel rispetto dell'Allegato 2, fermo restando che l'incarico di presidente del Comitato Gestione è riservato ad un soggetto prescelto da ABIServizi. Ciascun Aderente potrà proporre un solo candidato o, in caso di "adesione a livello di gruppo bancario", un candidato per ciascuna banca appartenente al gruppo bancario, comunicandone i riferimenti alla Divisione PS (i.e. nome, cognome, qualifica, ufficio di appartenenza, recapiti telefonici, fax ed email). L'incarico di componente del Comitato di Gestione è conferito da ABIServizi

discrezionalmente ed a titolo completamente gratuito, non potendo i componenti e/o gli Aderenti rivendicare verso ABIServizi nemmeno il rimborso delle eventuali spese vive sostenute. Il conferimento dell'incarico avviene mediante comunicazione inoltrata dalla Divisione PS direttamente al candidato e/o al Referente Aziendale senza particolarità formali, anche a mezzo posta elettronica, e si intende, in ogni caso, accettato dal candidato a decorrere dalla data di partecipazione alla prima riunione utile del Comitato di Gestione. Gli Aderenti possono candidare soltanto i soggetti legati ad essi (nonché, in caso di "adesione a livello di gruppo bancario", quelli legati alle banche facenti parte dei gruppi bancari di appartenenza) da un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, ovvero dai soggetti che siano componenti dei relativi organi sociali.

5. L'Aderente è tenuto a sottoporre il presente Contratto al/ai candidato/i che intende proporre ad ABIServizi ai sensi del precedente comma 4, affinché ne sia/siano edotto/i e ne approvi/approvino previamente il contenuto per quanto di ragione e/o competenza. In ogni caso l'Aderente risponde civilmente verso ABIServizi di ogni danno dalla stessa subito in conseguenza della condotta del/deicandidato/i nominato/i in seno al Comitato di Gestione, in via solidale con questi ultimi.

6. La cessazione del Contratto comporterà la automatica e contestuale cessazione dell'incarico di componente del Comitato di Gestione conferito da ABIServizi ad ogni candidato proposto dall'Aderente.

7. Le regole di funzionamento del Comitato di Gestione sono altresì disciplinate nell'Allegato 2. In deroga all'art. 10, ABIServizi in pendenza di Contratto si riserva il diritto di modificare a propria discrezione la disciplina sul Comitato di Gestione contenuta nel presente articolo e nell'Allegato 2, dandone comunicazione agli interessati senza particolari formalità ed anche mediante posta elettronica attraverso la Divisione PS.

Articolo 6 – Doveri delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra Parte ad assolvere, con diligenza qualificata, gli obblighi nascenti dal Contratto.

2. L'Aderente, in particolare, si impegna nei confronti di ABIServizi:

(i) a garantire la piena osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto da parte del Referente Aziendale, degli Utenti, del proprio personale dipendente e dei propri organi sociali; ove ciò non accada, l'Aderente è responsabile verso ABIServizi di qualunque conseguenza pregiudizievole derivante dall'utilizzo improprio, incauto o illegittimo di BancheFondiUE;

(ii) ad attenersi, in pendenza di Contratto, alle eventuali istruzioni operative impartite da ABIServizi, anche attraverso la Divisione PS, relativamente a BancheFondiUE;

(iii) a corrispondere tempestivamente ad ABIServizi la quota di adesione annuale a BancheFondiUE prevista dal Contratto; (iv) a far sì che i dati e le informazioni messi a disposizione da ABIServizi tramite BancheFondiUE siano consultati ed utilizzati esclusivamente per finalità lavorative ed in conformità al Contratto;

(v) a mantenere costantemente aggiornati il nominativo ed i recapiti del Referente Aziendale, degli Utenti e del/dei proprio/i candidato/i nominato/i in seno al Comitato di Gestione, comunicando tempestivamente ad ABIServizi ogni eventuale loro variazione nel rispetto dell'art. 9;

(vi) a far sì che il proprio candidato nominato da ABIServizi ai sensi dell'art. 5, comma 4, partecipi attivamente ai lavori del Comitato di Gestione.

3. ABIServizi, dal canto suo, si impegna nei confronti dell'Aderente ad eseguire ogni attività di competenza funzionale a BancheFondiUE in linea con il presente Contratto e, in particolare, a garantire l'idoneità e la continuità dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, commi 6 e 7.

Articolo 7 – Durata, rinnovo e risoluzione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto nel successivo comma 5, il Contratto produce effetti dalla data di relativa conclusione individuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Alla scadenza il Contratto si rinnova tacitamente di 12 mesi in 12 mesi, per periodi di tempo decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo disdetta scritta inviata da una

Parte e ricevuta dall'altra Parte con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso rispetto ad ogni scadenza annuale, a mezzo raccomandata A/R anticipata per posta elettronica nel rispetto dell'art. 9.

2. Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. qualora l'Aderente violi anche soltanto uno degli obblighi previsti dagli artt. 2, comma 6, lett. (iii), 3, 4 e 6, comma 2, del Contratto, sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altra equipollente procedura ovvero perda i requisiti di legittimazione previsti dall'art. 2, comma 2. A tal fine ABIServizi dovrà manifestare la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, inviando all'Aderente apposita raccomandata A/R, che potrà essere anticipata per posta elettronica nel rispetto dell'art. 9. Il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto dal momento in cui la raccomandata A/R inviata da ABIServizi avrà raggiunto l'indirizzo dell'altra Parte.

3. Al ricorrere di qualunque ipotesi di cessazione del Contratto:

- l'Aderente dovrà subito interrompere l'utilizzo dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE e del Materiale, potendo unicamente continuare a fare uso dei dati e delle informazioni ricevuti sino ad allora da ABIServizi in virtù dell'adesione a BancheFondiUE;
- ABIServizi avrà, comunque, diritto a riscuotere per l'intero la quota di adesione annuale dovuta ai sensi dell'art. 8 e, ove la medesima sia già stata versata dall'Aderente, potrà trattenerla integralmente, fermo il risarcimento dei danni subiti ove la cessazione avvenga ai sensi del comma 2 ovvero per un fatto comunque imputabile alla responsabilità dell'Aderente.

4. In ogni caso di cessazione del Contratto rimarranno in vigore l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 3.

5. In deroga a quanto previsto dal primo capoverso del precedente comma 1, nonché dall'art. 2, comma 4, lettera a), qualora ABIServizi nel corso del 2012 (anno di avvio del progetto speciale) abbia concesso all'Aderente di fruire dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE, il Contratto - a prescindere dalla data di ricezione della richiesta di adesione compilata e sottoscritta dall'Aderente ex art. 2 - produce effetti a decorrere dal 1.1.2012 sino al 31.12.2012, fatto salvo il meccanismo di rinnovo tacito di cui al secondo capoverso del precedente comma 1.

Articolo 8 – Corrispettivo e fatturazione

1. L'Aderente, a fronte del presente Contratto, si impegna a corrispondere ad ABIServizi, a titolo di corrispettivo, la quota di adesione annuale determinata a cura di ABIServizi in conformità all'Allegato 3, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.

2. Resta inteso che la prima quota di adesione annuale si intende convenzionalmente e forfettariamente riferita ad un periodo di tempo decorrente dalla data di conclusione del Contratto sino al 31 dicembre dello stesso anno in corso. Tuttavia, ove il Contratto sia concluso nel secondo semestre dell'anno, ABIServizi si riserva di richiedere all'Aderente soltanto la metà della prima quota di adesione determinata ai sensi del comma precedente.

3. Il pagamento della quota di adesione annuale deve avvenire in un'unica soluzione, su richiesta di ABIServizi e, di regola, in via anticipata rispetto al periodo di godimento dei servizi e/o delle attività di cui consta BancheFondiUE cui la stessa quota si riferisce, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della corrispondente fattura trasmessa a cura di ABIServizi con le modalità di cui all'art. 9.

4. In caso di "adesione a livello di gruppo bancario" l'Aderente potrà richiedere ad ABIServizi di ripartire il costo e la fatturazione della quota di adesione tra sé e tutti gli ulteriori soggetti appartenenti al gruppo bancario di appartenenza (indicati nel frontespizio del modulo di adesione), in conformità alle percentuali che dovranno essere comunicate in tempo utile ad ABIServizi ai sensi dell'art. 9.

Articolo 9 – Comunicazioni tra le Parti

1. Salvo ove diversamente specificato nel Contratto, qualsiasi comunicazione di ABIServizi riguardante il rapporto dovrà essere indirizzata all'attenzione del Referente Aziendale e si intenderà ricevuta dall'Aderente ove sia effettuata per iscritto via e-mail anche non certificata, ai recapiti del Referente Aziendale comunicati dall'Aderente.

2. Salvo ove diversamente specificato nel Contratto, qualsiasi comunicazione dell'Aderente riguardante il rapporto dovrà essere indirizzata all'attenzione della Divisione PS e si intenderà ricevuta da ABIServizi ove sia effettuata per iscritto, mediante pec o e-mail anche non certificata, ai recapiti della Divisione PS di seguito indicati: ABIServizi S.p.A., Divisione Progetti Speciali, Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, Tel. 06.6767.560 – 06.6767674 - 06.06767284. e-mail: progettispeciali@pec.abiservizi.it banche2020@abiservizi.it. ABIServizi si riserva la facoltà di aggiornare i predetti recapiti o di modificare le modalità di interlocuzione tra le Parti dandone previamente comunicazione all'Aderente ai sensi del comma 1.

Articolo 10 – Modificazioni del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 2 e 5, comma 7, ABIServizi si riserva il diritto di modificare unilateralmente il contenuto del presente Contratto, ivi inclusa la misura del corrispettivo di cui all'art. 8, inviando all'Aderente nel rispetto dell'art. 9 una apposita comunicazione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno; la modifica sarà efficace a decorrere dalla data di operatività del primo rinnovo tacito del Contratto successivo alla predetta comunicazione, fermo restando quanto specificato al comma seguente.

2. L'Aderente, nel caso in cui non intenda soggiacere alla modifica contrattuale disposta da ABIServizi, potrà disdettare il Contratto nel rispetto delle modalità e del termine minimo di preavviso di cui all'art. 7, comma 1.

ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE DI BANCHE FondiUE - già BancheFondiUE

A) Finalità di BancheFondiUE

BancheFondiUE consta di una serie di attività, di servizi e di strumenti a carattere informativo e formativo, appresso meglio dettagliati (cfr. punto B), erogati e/o concessi in uso da ABIServizi allo scopo di offrire agli Aderenti una maggiore conoscenza degli interventi di sostegno comunitari, nazionali e regionali in favore delle imprese con riferimento ai settori che rientrano nell'ambito della Strategia Europea 2020 (in particolare le imprese del comparto della ricerca, dello sviluppo e della innovazione tecnologica). Allo scopo di perseguire pienamente la suddetta finalità, ABIServizi si riserva, altresì, di svolgere in favore degli Aderenti le ulteriori principali attività di sistema di seguito indicate:

- organizza e gestisce un "Forum di consultazione" finalizzato alla realizzazione di un Osservatorio permanente sugli interventi di sostegno alle imprese ed aperto a tutti i soggetti interessati, anche non bancari (ad es. università, centri di ricerca pubblici e privati, istituzioni, associazioni di categoria, etc.), individuati da ABIServizi di regola dietro proposta del Comitato di Gestione;
- compie attività di ricerca negli ambiti tematici che rientrano nella Strategia Europa 2020 e nella Politica di Coesione;
- analizza le problematiche attinenti agli interventi di sostegno comunitari, nazionali e regionali alle imprese, attraverso l'elaborazione di studi e ricerche, anche avvalendosi del contributo consultivo e propositivo fornito dal Comitato di Gestione;
- instaura sinergie operative con le associazioni di categoria, le università ed i centri di ricerca al fine di monitorare, individuare e condividere soluzioni comuni in favore delle imprese;
- formula istanze nei confronti di amministrazioni pubbliche europee, nazionali e regionali, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla controllante ABI, anche allo scopo di contribuire alla evoluzione della regolamentazione di settore;
- sensibilizza l'industria bancaria a partecipare ad iniziative comunitarie anche attraverso la promozione e l'esecuzione di azioni di sistema;
- promuove e facilita il dialogo ed il confronto tra le banche ed i *partner*/fornitori di BancheFondiUE, al fine di favorire lo scambio delle reciproche conoscenze e la crescita comune;
- propone la formalizzazione di *partnership* operative o lettere di intenti per lo svolgimento di specifiche attività che rientrano tra gli ambiti di interesse di BancheFondiUE;
- eroga attività di formazione per le banche ed altri soggetti, privati e pubblici, vertenti sugli ambiti di interesse di Banche 2020, anche a prescindere da quanto previsto al successivo punto B;
- promuove e facilita la conoscenza, la comunicazione, la discussione e la cooperazione tra i soggetti coinvolti nel "Forum di consultazione", anche attraverso la ricerca e la valorizzazione delle diverse *expertise* e dei rispettivi ambiti di intervento.

B) Caratteristiche di BancheFondiUE si articola nella fornitura, a cura di ABIServizi e con il supporto dei propri fornitori e *partner* di riferimento, dei servizi e degli strumenti di seguito descritti in favore degli Aderenti.

B.1) Banca Dati WNews.

ABIServizi mette a disposizione degli Aderenti e dei relativi Utenti, per via telematica, la Banca Dati WNews accessibile *online* su un portale dedicato <https://wnews.warranthub.it/it/>, contenente notizie ed approfondimenti specialistici in tema di finanza ordinaria ed agevolata, nonché di aiuti comunitari, nazionali e regionali alle imprese. I contenuti della Banca Dati WNews sono consultabili *online* in formato digitale e sono scaricabili dagli Utenti sui propri elaboratori, previo collegamento telematico.

A tale fine l'Aderente, dopo aver comunicato ad ABIServizi i dati identificativi degli Utenti ai sensi dell'art. 3, comma 4, riceverà tramite posta elettronica i codici personali assegnati da ABIServizi agli stessi Utenti (composti da userid e password), utilizzabili per l'accesso al portale e per la consultazione della Banca Dati WNews, nel limite massimo delle 10 (dieci) utenze (o *account*) previste dal Contratto per ciascun Aderente; le utenze saranno attivate a cura di ABIServizi contestualmente all'invio dei codici personali.

L'Aderente e, per esso, il Referente Aziendale e gli Utenti, dovranno custodire i codici personali con la massima riservatezza e diligenza, senza mai portarli in qualsiasi modo a conoscenza di soggetti non autorizzati, anche se facenti parte della stessa struttura aziendale dell'Aderente.

L'Aderente potrà richiedere l'eventuale assegnazione di utenze aggiuntive rispetto al predetto limite massimo. Tale richiesta sarà veicolata da ABIServizi direttamente a Warrant HUB, terzo proprietario e fornitore della Banca Dati WNews, con il quale l'Aderente intratterrà, al riguardo, un rapporto negoziale diretto ed autonomo, senza alcun coinvolgimento di ABIServizi; il citato fornitore, in virtù della convenzione in essere con ABIServizi, sarà tenuto ad evadere senza indugio la richiesta di utenze aggiuntive pervenuta dall'Aderente, praticando a quest'ultimo un prezzo di favore rispetto a quello di mercato.

B.2) Report trimestrali sui programmi comunitari relativi all'innovazione, alla ricerca ed allo sviluppo.

ABIServizi cura la predisposizione e l'invio all'Aderente, con cadenza almeno trimestrale, di un *report* periodico che analizzi ed illustri gli esiti delle attività di monitoraggio svolta sui fondi europei anche con riferimento a quelli che risultano ancora a disposizione delle Regioni nelle tematiche rientranti nella Strategia Europa 2020.

B.3) Newsletter sulle agevolazioni – Alerts.

Ogni utente abilitato su richiesta dell'Aderente riceverà sulla propria casella di posta elettronica *Newsletter* (anche dette "*Alerts*") generiche o personalizzate (sulla base delle selezioni autonomamente espresse sull'anzidetto portale da ciascun utente) in relazione all'emissione, da parte di Province, Regioni, Ministeri, Unione Europea ed altri enti, di nuovi strumenti, bandi o normative, relativi sia alla finanza agevolata sia alla finanza ordinaria; ciò, allo scopo di informare l'Aderente e la sua clientela in merito alle opportunità agevolative esistenti.

L'Aderente avrà comunque la possibilità di reperire, consultare e scaricare, attraverso il portale sopra citato, tutte le notizie aggiornate sugli strumenti agevolativi emessi da parte di Province, Regioni, Ministeri, Unione Europea ed altri enti, assieme ad eventuali notizie, incluse analisi e statistiche concernenti casi di successo e *best practice* internazionali elaborate a cura dei redattori del portale.

B.4) Schede tecniche sulle agevolazioni.

Gli Utenti dell'Aderente potranno accedere - mediante i rispettivi codici personali come sopra assegnati da ABIServizi - ad un'apposita sezione del citato portale Internet, nel quale sarà presente una funzione telematica capace di generare, tramite la compilazione dei campi richiesti, le schede sintetiche delle agevolazioni che Regioni, Province, Ministeri, Unione Europea o altri enti emanano.

Tale strumento fornirà le informazioni relative a soggetti, investimenti e spese ammissibili, scadenze e modalità di presentazione delle domande e sono elaborate a cura dei redattori del portale.

B.5) Help Desk.

ABIServizi, con la collaborazione dei propri partner e fornitori, erogherà in pendenza di Contratto un servizio di Help Desk a beneficio dell'Aderente e, per esso, del Referente Aziendale e/o degli Utenti, in relazione a qualunque approfondimento tecnico o informativo attinente alle agevolazioni presenti sul portale.

Il servizio di Help desk sarà articolato in un "Numero Verde" dedicato, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nonché alla "Casella Email" dedicata banche2020@abiservizi.it, al quale ABISERVIZI ed i clienti possono inviare quesiti scritti, con impegno di ABIServizi a rispondere entro il sesto giorno lavorativo successivo decorrente dal ricevimento del quesito.

B.6) Organizzazione di eventi.

ABIServizi a propria discrezione cura la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di incontri ed eventi (a carattere formativo o informativo) afferenti agli ambiti di interesse di BancheFondiUE, ai quali gli Aderenti potranno partecipare a titolo gratuito ovvero a condizioni economiche di favore rispetto al mercato.

ABIServizi avrà massima libertà nella progettazione ed organizzazione dei suddetti eventi, ma sarà tenuta a realizzare su base annuale almeno due eventi con l'obiettivo di presentare e diffondere i contenuti del Progetto BancheFondiUE con una serie di attori istituzionali di riferimento nonché con altri attori pubblici e privati interessati alle tematiche

Resta inteso che tutto il materiale progettuale o didattico-informativo predisposto da ABIServizi in occasione dei suddetti eventi sarà esclusivamente di proprietà di ABIServizi.

C) Comitato di Gestione

ABIServizi, al fine di erogare e sviluppare nelle modo migliore possibile il Progetto BancheFondiUE e renderlo sempre più vicino alle concrete esigenze degli Abbonati (attuali e potenziali), ha deciso di istituire e mantenere, su base volontaria ed in conformità a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, il Comitato di Gestione.

L'istituzione ed il mantenimento del Comitato di Gestione è una libera scelta imprenditoriale di ABIServizi. Gli Aderenti, con il pagamento della quota di adesione a BancheFondiUE, non assumono alcun diritto, facoltà e/o prerogativa in tal senso, eccezion fatta per la facoltà di candidare i rispettivi referenti cui ABIServizi, ove ritenuto opportuno, conferirà l'incarico di componente del Comitato di Gestione e per la facoltà di partecipare ai relativi lavori.

Il Comitato di Gestione svolge **compiti propositivi e consultivi** e, in ogni caso, strumentali e di supporto rispetto alle determinazioni finali di esclusiva competenza di ABIServizi, concernenti lo svolgimento e lo sviluppo di BancheFondiUE e/o l'ideazione e

l'esecuzione di ogni altra iniziativa ad esso direttamente correlata, come meglio indicato nelle condizioni generali di contratto.

Il Comitato di Gestione, non essendo un organo societario ovvero un comitato previsto dalla legge o dallo statuto sociale di ABIServizi, è assoggettato esclusivamente alle regole di composizione e di funzionamento previste unilateralmente ed a propria discrezione da ABIServizi e contenute nelle condizioni generali di contratto e nel presente allegato.

Gli incarichi di componente del Comitato di Gestione sono conferiti da ABIServizi per la durata di 12 mesi e sono revocabili in qualunque momento, senza obbligo di motivazione ed anche senza preavviso, con semplice comunicazione trasmessa a cura della Divisione PS. A prescindere dalla data di conferimento, gli incarichi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovati ai medesimi soggetti. L'incarico di Presidente del Comitato di Gestione è affidato ad un soggetto designato da ABIServizi.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano opportuno. Alle riunioni del Comitato di Gestione è ammessa la partecipazione del/dei componente/i proposto/i da ciascun Aderente (o del/dei suo/suoi sostituto/i), nonché di un altro rappresentante per ciascun Aderente, in qualità di semplice uditore, privo del diritto di voto.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente mediante posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da inviare ai componenti almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono tenute presso la sede della Divisione PS di ABIServizi ovvero presso altra sede in uso ad ABIServizi di volta in volta comunicata con l'avviso di convocazione. Le riunioni del Comitato di Gestione potranno anche svolgersi mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed abbiano la possibilità di discutere e di esprimere, in tempo reale, il proprio parere su tutti gli argomenti trattati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da qualunque altro soggetto incaricato discrezionalmente da ABIServizi.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza - in proprio o per delega conferita ad altro componente - della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessun membro del Comitato di Gestione può essere portatore di più di una delega.

La Divisione PS, assicura lo svolgimento delle funzioni segretariali del Comitato di Gestione e redige il verbale delle riunioni.

ALLEGATO 3 – Quota di adesione

Come previsto nelle condizioni generali di contratto, gli Aderenti sono tenuti a versare in via anticipata ad ABIServizi, a titolo di corrispettivo per l'adesione a BancheFondiUE e per il godimento dei servizi e/o delle attività di cui esso consta, una quota di adesione forfettaria su base annuale.

La quota di adesione annuale dovuta dall'Aderente, anche nell'ipotesi di "adesione a livello di gruppo bancario", è pari a € 13.000 euro (+iva 22%).